

CHIARIMENTO N. 1

- 1) (PER TUTTI I LOTTI) La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà (da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l'Appaltatore ("Assicuratore Aggiudicatario dell'appalto") ad eventuali violazioni di leggi o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l'inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata:

ESCLUSIONE OFAC – SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre di alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.

La valutazione delle offerte è di competenza della Commissione giudicatrice.

Non saranno conteggiate tra le varianti le Sanction Clause, in quanto norma di diritto internazionale.

- 2) La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all'inserimento nei Capitolati RC PATRIMONIALE, TUTELA LEGALE E RCTO della seguente appendice:

APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza. Ai fini della presente appendice, per "Area Specifica" si intende:

(a) La Repubblica di Bielorussia e/o

(b) La Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.

Se una qualsiasi di questa appendice è, o in un qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.

La valutazione delle offerte è di competenza della Commissione giudicatrice.

Non saranno conteggiate tra le varianti le Sanction Clause, in quanto norma di diritto internazionale.

- 3) Chiediamo se l'Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all'interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.

APM non ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all'interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.

- 4) Per il Lotto Infortuni, chiediamo se al momento sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate.

Al momento non sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate.

- 5) Per il lotto RC GENERALE, chiediamo la Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all'inserimento sul capitolato della clausola sotto-riportata. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE

CYBER, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima

Esclusione Cyber

Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento Cyber Liability.

Per Cyber Liability si intende:

- (i) Il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l'uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente;
- (ii) La trasmissione di Computer virus da parte dell'Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato;
- (iii) Ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell'Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell'Assicurato;
- (iv) Ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazioni di riservatezza derivante dall'operatività dei siti internet, intranet o extranet dell'Assicurato.

La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell'attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.

La valutazione delle offerte è di competenza della Commissione giudicatrice.

Non saranno conteggiate tra le varianti le Sanction Clause, in quanto norma di diritto internazionale.

- 6) Premi e assicuratori in corso eccetto per il lotto KASKO.

All Risks Danni ai Beni (All Risks Property), Itas Mutua, euro 11.025,00

Infortuni Cumulativa, UnipolSai, euro 3.354,00

Danni ai veicoli non di proprietà APM, AIG Europe, euro 950,00

Responsabilità Civile da Circolazione – Auto Rischi diversi, UnipolSai, euro 21.233,00

Responsabilità Civile Patrimoniale, XL Insurance, euro 3.050,00

Responsabilità Civile (RCT-RCO), UnipolSai, euro 23.215,00

Tutela giudiziaria, Roland, euro 6.417,94

CHIARIMENTO N. 2

RC patrimoniale vorremmo dei chiarimenti riguardo i seguenti punti:

- 1) possibilità di sostituzione della clausola sanction con “Gli Assicuratori sono esonerati dall’obbligo di prestare la copertura assicurativa e di indennizzare qualsiasi richiesta di risarcimento e comunque ad eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente polizza se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di indennizzo od esecuzione di tale prestazione esponga gli Assicuratori o i loro riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale od economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America”

La valutazione delle offerte è di competenza della Commissione giudicatrice.

Non saranno conteggiate tra le varianti le Sanction Clause, in quanto norma di diritto internazionale.

- 2) RC patrimoniale vorremmo dei chiarimenti riguardo i seguenti punti: il premio e l’assicuratore in corso

Vedi chiarimento n. 1, punto 6

- 3) RC patrimoniale vorremmo dei chiarimenti riguardo i seguenti punti: dettagli e informazioni sui sinistri indicati

Vedi allegato 1.

CHIARIMENTO N. 3

1) In riferimento al lotto RCT-RCO siamo a chiedere la statistica sinistri analitica.

Vedi allegato 2.

CHIARIMENTO N. 4

Garanzia RCT/O.

- 1) Ci occorre un elenco dettagliato dei sinistri (non in forma aggregata come è stato fornito in calce al capitolato RCT/O) con la specifica della data evento, data denuncia, stato e importo a riserva o liquidato per ogni singola posizione al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti e con indicazione di tipologia del danno e breve descrizione dell'evento.

Vedi allegato 2.

- 2) In merito all'Art. 20) Rinuncia alla rivalsa (che di seguito riportiamo) avremmo bisogno di sapere quali sono questi enti e società. *“La Società assicuratrice rinuncia al diritto di rivalsa spettante per legge nei confronti del responsabile del sinistro, quando questi sia: enti e società soci titolari di diritti su quote e azioni del Contraente; ente o società controllanti, controllate, collegate, consociate e/o partecipate; amministratori, dipendenti e/o preposti del Contraente; salvo che il Contraente non intenda procedere esso stesso nell'azione di rivalsa, ed escluso comunque il caso di dolo”.*

Il diritto di rivalsa si intende abrogato nei confronti del Comune di Monterotondo.

CHIARIMENTO N. 5

Lotto 1 All Risk danni ai beni

- 1) Si chiede conferma che l'Ente assicurato sia o meno soggetto agli obblighi previsti dal d. lgs 313/2023 e successivi decreti attuativi relativamente alle coperture per calamità naturali ed eventi catastrofici; in caso affermativo si chiedono specifiche delucidazioni in evidenza della non conformità del relativo testo di capitolato con quanto richiesto dalla normativa vigente (a partire dalle definizioni di polizza, ecc.)

Si conferma che APM ha l'obbligo della copertura CAT/NAT.

- 2) Si richiede conferma in riferimento alla possibilità di inserire varianti peggiorative apportabili al relativo capitolato presentato (con eventuali limiti, nel numero e/o nella natura)

Si rimanda al paragrafo 18.1 del Disciplinare di gara.

- 3) Si chiede di trasmettere l'elenco dei FABBRICATI ASSICURATI completo del valore di Ricostruzione a nuovo e della destinazione d'uso di ciascun bene. Si chiede di indicare la M.U.R.

Vedi allegato n. 3.

L'uso dell'elenco è a solo scopo descrittivo del rischio, ma non potrà essere parte integrante della polizza né dalla stessa essere richiamato.

- 4) Si chiede il nome della Compagnia di Assicurazione, somme assicurate e Premio lordo annuo in corso.

Vedi chiarimento n. 1, punto 6. Le somme assicurate non variano rispetto a quelle indicate nei documenti di gara.

- 5) Si chiede se le condizioni in corso sono le stesse di quelle proposte in gara.

Le condizioni in corso sono sostanzialmente quelle proposte in gara.

- 6) Si chiedono attuali limiti scoperti e franchigie relativi alle garanzie Terremoto, inondazione, alluvione allagamento, eventi atmosferici, stop loss e franchigia frontale.

Gli attuali limiti scoperti e franchigie relativi alle garanzie Terremoto, inondazione, alluvione allagamento, eventi atmosferici, stop loss e franchigia frontale sono gli stessi del Capitolato sottoposto a gara.

- 7) Si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati non siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi. Nel caso siano presenti invece si prega di comunicare: ubicazione precisa, destinazione d'uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi.

APM ha in gestione l'ecocentro comunale di stoccaggio, in attesa del conferimento a terzi in tempistiche molto rapide

- 8) Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio del rischio all'inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:

"Esclusione Cyber risk" Property

DEFINIZIONI

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "Sistema informatico"

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico"

Incidente Cyber:

- qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico".

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "Sistema Informatico".

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico".

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.

Esclusione Cyber Risk

Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato Informatico" (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (->definizione) stesso;

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- "Atto Cyber" (->definizione) e "Incidente Cyber" (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;

Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- la perdita fisica o il danno alla proprietà;
- se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;

causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.

Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi "Dato informatico":

- non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un "Atto Cyber" (->definizione) e/o un "Incidente Cyber" (->definizione);
- è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un "Atto Cyber" (->definizione) e/o un "Incidente Cyber" (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l'importo relativo al valore dei "Dati informatici"; ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia "Supporto di Dati e Dati" e relativi limiti e franchigie.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio del rischio all'inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO "MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE"

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "Malattia pandemica o epidemica".

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all'inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:

SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI

La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all'inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:

ESCLUSIONE TERRITORIALE

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;

(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;

(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione

La valutazione delle offerte è di competenza della Commissione giudicatrice.

Non saranno conteggiate tra le varianti le Sanction Clause, in quanto norma di diritto internazionale.

[illegible]

[illegible]

PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE

(per l'assicurazione dei danni alle cose)

La società ha fabbricati di proprietà e/o in uso? **SI'**

La società ha attrezzature, arredi ecc. (contenuto) di proprietà e/o in uso? **SI'**

In caso affermativo completare la tabella di seguito riportata:

Ubicazione immobile	Titolo uso		Caratteristiche				Destinazione d'uso
	Proprietà	Altro titolo	N. piani	Anno costruzione	Superficie coperta m ²	Superficie sviluppata m ²	
Piazza R. Baden Powell n. 1 00015 Monterotondo (RM)		comodato			292,50		Sede Amministrativa APM
Piazza R. Baden Powell n. 1 00015 Monterotondo (RM)		comodato			131		Farmacia Comunale n. 1
Via Mameli n. 15/b 00015 Monterotondo (RM)		locazione			150		Farmacia Comunale n. 2
Via F. Turati n. 131/133 00015 Monterotondo (RM)		locazione			116,59		Farmacia Comunale n. 3
Piazza S. Maria delle Grazie, 5 00015 Monterotondo (RM)		locazione			114,21		Farmacia Comunale n. 4
Via Bruno Buozzi n. 58 00015 Monterotondo (RM)		locazione			82,60		Farmacia Comunale n. 5
Via Marzabotto snc 00015 Monterotondo (RM)		comodato			680,60		Autoparco
Via E. Torricelli n. 26 00015 Monterotondo (RM)		locazione			460		Autoparco
Ecocentro Z.I.		comodato					Ecocentro (no umido, solo deposito temporaneo pre conferimento a terzi di inerti, ingombranti, rae, ecc)